



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado  
“FRESA - PASCOLI”**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

[samm28800n@istruzione.it](mailto:samm28800n@istruzione.it) [www.fresapascoli.gov.it](http://www.fresapascoli.gov.it)



Scuola Secondaria Statale 1° grado -  
"Fresa - Pascoli" - Nocera Superiore  
Prot. 0001871 del 10/09/2019  
(Uscita)

Nocera Superiore, 10/09/2019

A tutti i docenti

Oggetto: **Note di chiarimento sostituzione colleghi assenti**

Si trasmette la procedura da seguire per quanto riguarda l'oggetto qualora emergessero dubbi interpretativi e procedurali in merito.

Al Docente.....

ORDINE DI SERVIZIO Del DS

Il Dirigente Scolastico, viste le delibere degli organi collegiali, considerate le note di chiarimento in materia di vigilanza sui minori, considerata l'emergenza e la sicurezza emersa in itinere e nella mattinata, dispone per la SV la sostituzione del collega assente come da registro delle sostituzioni predisposto dalla Presidenza.

Il D.S.  
dott. Michele Cirino

Si allega nota di chiarimento e del Collegio Docenti Settembre n.2 del 5 Settembre 2019

## **OGGETTO: Procedura in caso di assenza e responsabilità di vigilanza sui minori a scuola in carico al personale.**

Seguono alcune brevi note di chiarimento, condivise con altri dirigenti scolastici, indirizzate al personale docente e non docente, sull'argomento indicato in oggetto, anche al fine di consentire l'adozione di comportamenti idonei a evitare conflitti e l'eventuale contenzioso giuridico.

1. Secondo il Codice civile l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'**obbligo di sorveglianza** perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola (fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale).
2. La **responsabilità degli insegnanti** non è limitata alle lezioni, ma si estende all'**attività scolastica in genere** (pausa didattica, assemblea di classe, assemblea d'istituto, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, attività integrative e simili). Ne derivano:
  - 2.1. la necessità che il **dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni** dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti collaboratori;
  - 2.2. la necessità che **ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza** e che **ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente eventuali assenze**, esercitando provvisoriamente la sorveglianza sugli allievi in questione;
  - 2.3. la necessità che **docenti e collaboratori scolastici** diano seguito tempestivamente alle **disposizioni organizzative del dirigente** – come le sostituzioni dei docenti assenti - anche quando vengano oralmente comunicate dal dirigente stesso, da un suo collaboratore o dal personale di Segreteria in attesa della comunicazione scritta. È infatti intuitivo che il **diritto del minore** ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la **priorità** su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio. Se questa priorità non fosse rispettata si darebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice civile da parte del docente incaricato ed eventualmente del Dirigente che non abbia esercitato l'opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni in questione. Il minore verrebbe inoltre privato del suo diritto al tempo-scuola. Rimane poi da valutare il profilo di **responsabilità disciplinare** del lavoratore che abbia ommesso di rispettare le disposizioni organizzative del Dirigente ed è comunque garantito al personale il diritto di rimostranza successiva al Dirigente;
  - 2.4. la necessità di ridurre alle situazioni **determinate da cause di forza maggiore** le **uscite anticipate degli allievi** e di **accogliere comunque gli allievi giunti in ritardo**, riservandosi eventualmente l'azione disciplinare secondo l'opportunità.

Nel caso in cui gli studenti subissero un danno o lo infliggesse ad altri durante l'orario scolastico, infatti, *la sola comunicazione generica (tanto quella fornita ai genitori con la conoscenza del regolamento d'istituto quanto quella fornita ad esempio con l'uso di sms o e-mail ai genitori) potrebbe non essere considerata sufficiente* a sancire il riaffidamento ai genitori, in considerazione sia del fatto che il genitore deve essere messo in grado di provvedere al figlio, tramite l'indicazione esatta delle circostanze del riaffidamento, sia della difficoltà di fornire la prova della conoscenza di tali circostanze da parte dei genitori.

3. In sede disciplinare e giudiziaria – se si è verificato un danno al minore o a terzi – ci si accerta che il danno stesso sia **l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante** nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza. Il docente pertanto può liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo **presente, non ha comunque potuto evitare l'evento dannoso** poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Nel caso del proprio momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione alla loro età e maturità) fosse tale da non comportare alcun pericolo per loro, che l'allontanamento risultasse giustificato e che **altro personale qualificato** fosse intervenuto in sostituzione di chi si fosse allontanato.

Sulla base di quanto sopra ricordato, pur consapevole del disagio che disposizioni organizzative come le sostituzioni o gli accorpamenti di classi possono comportare, ritengo di poter contare sul **senso di responsabilità** dei/delle **docenti** e di conseguenza sul fatto che essi accetteranno di buon grado l'eventuale sostituzione di colleghi assenti, senza obiezioni immediate al personale che la comunica e non ne ha la responsabilità. Tale comunicazione è **da considerarsi alla stregua di un ordine di servizio** impartito nell'interesse dei minori, con la *garanzia di una comunicazione scritta in tempi ragionevoli* – anche successivamente alla comunicazione orale in caso di necessità – e con quella del diritto alla rimostranza. Questa indicazione ha valore permanente fino a rettifica o a variazione della normativa vigente. In sintesi, la Corte di Cassazione ha stabilito che esiste un **vincolo negoziale** tra scuola e allievo, susseguente all'iscrizione, nell'ambito delle cui obbligazioni si deve ritenere inclusa quella di **vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità** dell'allievo nel tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. L'obbligo di vigilanza riguarda anche il docente dipendente dall'istituto scolastico, il quale ha, assieme all'obbligo di istruire ed educare anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza. L'amministrazione scolastica e il docente, in caso di infortunio, dovranno provare che l'evento dannoso è stato conseguenza di una causa non a loro imputabile. Il dirigente scolastico ha la responsabilità di organizzare il servizio di sorveglianza, prevedendo le opportune e convenienti misure di contenimento del rischio e le misure per un'accurata vigilanza, la concreta attuazione della prestazione della vigilanza ricade in prima battuta sul personale insegnante per il quale essa rappresenta uno specifico dovere professionale “ontologicamente” ricompreso nella funzione docente. In linea sussidiaria e collaborativa, tale obbligo ricade anche sul personale ausiliario. Quindi, coerentemente con quanto sopra, la scrivente effettuerà la sostituzione dei docenti assenti per assenze brevi designando i docenti del caso. Il servizio previsto alla lett. c sarà disposto per iscritto con firma della scrivente o dei docenti collaboratori (FORMISANO e SCARLINO).

## **Delibere del Collegio docenti n. 2 del 5 Settembre 2019.**

Delibera disponibilità-sostituzione colleghi assenti: i colleghi interessati dovranno necessariamente individuare lo spazio temporale di disponibilità che contempli almeno una I e una V ora. Il tutto sarà monitorato dall'ufficio di presidenza e le ore rese saranno recuperate compatibilmente con le esigenze di servizio nel corso dell'anno scolastico.

### **Disposizioni Sostituzione dei docenti assenti**

Considerata l'esigenza di consolidare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione, al fine di tutelare la sicurezza degli alunni in ordine alla vigilanza,

Il Dirigente Scolastico illustra quanto segue:

- Nel caso di assenza di uno o più titolari, per la quale non sia stato possibile provvedere con la nomina di un docente precario, la scuola si organizza con i docenti in servizio per garantire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche.
- Al fine di consentire agli alunni di avvalersi comunque di un'offerta formativa adeguata e opportunamente differenziata, la scuola dispone pertanto:
- l'utilizzo dei colleghi in servizio con ore a disposizione con possibilità di recuperare nell'arco dell'anno scolastico l'impegno .
- I colleghi interessati dovranno necessariamente individuare, lo spazio temporale di disponibilità che contempli almeno una I e una V ora.
- Il tutto sarà monitorato dall'ufficio di presidenza e le ore rese saranno recuperate compatibilmente con le esigenze di servizio nel corso dell'anno scolastico.
- l'incarico di prestazione di ore eccedenti,
- l'adeguamento organizzativo alla situazione specifica.
- Ove possibile, nella sostituzione, si privilegia in ordine di priorità:
- l'intervento di colleghi della stessa classe;
- l'intervento di colleghi della stessa disciplina;
- l'intervento di colleghi di una qualsiasi disciplina.

### **Si terrà presente pertanto dei criteri seguenti:**

Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzano in ordine di priorità:

- ore da recuperare da orario settimanale ;
- docente che deve recuperare le ore di permesso breve;
- insegnante che completa l'orario;
- insegnante di sostegno, in assenza dell'alunno seguito; gli inss. di sostegno avranno cura di MONITORARE con l'ausilio dei collaboratori DS le Presenze alunni D/A.
- insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio;
- insegnante in ora libera disponibile a pagamento, su richiesta specifica; Insegnante disponibile alle sostituzioni con recupero dell'impegno come da delibera collegiale del 7 settembre.
- In emergenza divisione degli alunni della classe scoperta.

- Si sottolinea altresì che tutti i docenti prenderanno visione del quadro degli impegni predisposto dai collaboratori del DS prima dell'inizio delle attività didattiche (entro le ore 8.00) per poter rispondere agli impegni come di cui sopra.

Il Collegio all'unanimità e dopo ampia discussione approva

Il D.S.  
dott. Michele Cirino